



Ordinanza n.41 del 30/04/2024

Oggetto: Divieto di somministrazione, vendita ed utilizzo di bottiglie di vetro e lattine nelle aree interessate dai festeggiamenti del Santissimo Crocifisso nelle giornate del 02 e 03 maggio 2024.

IL SINDACO

Premesso che per i giorni 02 e 03 maggio 2024 è previsto lo svolgimento della tradizionale festa del Santissimo Crocifisso e per l'occasione si prevede un notevole afflusso veicolare e di persone; Considerato che lo svolgimento della manifestazione costituisce un'opportunità collettiva atta a stimolare la socializzazione attiva ed il perpetuarsi di antiche tradizioni oltre che la rivitalizzazione della fragile economia locale e pertanto si rende necessario assicurarne il corretto svolgimento conciliandone le finalità ludiche e socio economiche con la tutela dell'incolumità e della sicurezza delle persone;

Ravvisato necessario adottare idonee misure di prevenzione a salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza durante lo svolgimento delle manifestazioni e feste religiose attraverso misure cautelari e prescrizioni posto che non ricorrono esaustive disposizioni specifiche in materia salvo quanto previsto in via generale per la sicurezza pubblica;

Ritenuto dover prevenire situazioni di criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica che potrebbero concorrere a creare tra i partecipanti alle medesime comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità;

Sentito il parere dei competenti uffici comunali;

Visto gli artt. 50 e 54 del D. Lgs n. 267/2000;

Visto il Decreto del Ministero dell'interno del 05 agosto 2008 "incolumità pubblica e sicurezza urbana.

Interventi del Sindaco

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la nota del Questore di Messina assunta al prot. n. 1677 del 12/02/2020, e quanto emerso in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 05 febbraio 2020;

ORDINA

Nelle giornate del 02 e 03 maggio 2024 e sino al termine delle manifestazioni previste in entrambi i giorni in occasione dei festeggiamenti del Santissimo Crocifisso organizzato nel territorio del Comune di Sant'Angelo di Brolo e che interessa luoghi pubblici o aperti al pubblico è fatto divieto di somministrare e/o vendere bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglie, contenitori o bicchieri di vetro e lattine.

La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta, di plastica o di altro materiale riciclabile nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione e/o la vendita.

E' vietato detenere o portare nelle aree interessate dalle manifestazioni bevande e contenitori soggetti ai divieti indicate nella presente, nonché il consumo di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore;

Nel periodo indicato la cittadinanza ed il pubblico in generale dovranno osservare le seguenti condizioni:

è fatto divieto di accendere fuochi, falò e/o di fare uso di fiamme libere nel corso delle manifestazioni, di lanciare razzi o petardi, accendere fuochi d'artificio e in genere effettuare esplosioni od accensioni pericolose salvo apposita autorizzazione dell'Autorità competente;

i minori che assistono alle manifestazioni dovranno essere accompagnati ed adeguatamente sorvegliati dai soggetti a ciò legittimati;

DISPONE

Ai sensi dell'art.7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. i. in caso di inottemperanza i trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e soggetti alle procedure di cui all'art. 650 del C. P. rimanendo salva l'applicazione delle sanzioni e procedure di legge per tutti i casi non disciplinati dalla presente.

L'Area Affari Generali ed Affari Sociali disporrà la pubblicazione della presente nei modi di legge, la notifica di copia al Prefetto di Messina, alla locale Stazione Carabinieri, al locale Distaccamento del Corpo Forestale e la trasmissione di copia agli uffici comunali interessati. La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare per la sua esecuzione.

AVVERTE CHE

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Sicilia, Sezione Staccata di Catania, nei modi e termini previsti dalla Legge n.1034/1971 e s. m. i., o al Presidente della Regione Sicilia nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R. n.1199/1971 e s. m. i. (rispettivamente 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione).



IL SINDACO

Dr. Francesco Paolo Cortolillo